Allegato "A" al n. 23006/11034 di repertorio

STATUTO

Articolo 1.
DENOMINAZIONE

1. E' costituita la Fondazione denominata:
"**FONDAZIONE GIUDITTA E DEMETRIO DE MARCHI ETS**" (di seguito la "**Fondazione**"). Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2
SEDE

2. La Fondazione ha sede in Milano. Il Consiglio Direttivo potrà trasferire l'indirizzo della sede.

Articolo 3
SCOPO e ATTIVITA'

3.1 La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale finalizzate alla cura, ricerca e prevenzione di tutte le malattie croniche gravi dell'infanzia, garantendo ad ogni bambino, lungo tutto il percorso della malattia, il diritto al trattamento ottimale anche ospedaliero e ad una socializzazione intesa come inserimento in una vita normale. Per gravi patologie croniche si intendono, in via esemplificativa, le anemie, coagulopatie, leucemie acute e tumori solidi ed altre patologie legate alla malnutrizione e/o a difetti del metabolismo, tutte tipologie che arrecano una disabilità non temporanea ai bambini che ne sono affetti.

3.2 La Fondazione per il perseguimento delle finalità sopra esposte opera nei settori di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), c), d) h), u) e w) del D.Lgs 117/2017. In particolare,

- per attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, si intendono quelle azioni attraverso le quali Fondazione sostiene i bambini e le loro famiglie, lungo tutto il percorso della malattia, nei bisogni primari anche in collaborazione con i servizi sociali e socio-sanitari pubblici e privati, anche realizzando programmi di assistenza globale (ospedaliera, ambulatoriale e domiciliare) al bambino affetto da gravi patologie croniche;
- per beneficenza si intendono quegli interventi a favore della Clinica Pediatrica della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di erogazione di fondi e/o macchinari ed attrezzature, nonché gli interventi integratori di reddito per le famiglie che cadono in situazioni di povertà acclarata a causa della malattia del minore devono affrontare costi non preventivati;
- per tutela dei diritti civili, si intendono quelle azioni dirette ad arrecare un beneficio diretto sui soggetti colpiti da malattie croniche gravi dell'infanzia in relazione ai loro diritti ad una cura ottimale e ad una permanenza pre e post operatoria (incluso il periodo di assistenza ambulatoriale e domiciliare) dignitosa dello status di malato;
- per attività di ricerca scientifica, si intende quella di particolare interesse sociale, inerente alle gravi patologie croniche, svolta tramite la Fondazione IRCCS Ca'

Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano o in collaborazione con università, enti di ricerca o altre fondazioni ai sensi e nelle modalità di cui al D.P.R. 135/03;

- per formazione si intende quella rivolta ai volontari che svolgono la loro attività nella Clinica Pediatrica.

3.3.La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purchè secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio Direttivo della Fondazione.

3.4 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4
PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI

4. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dalla dotazione iniziale;

b) dalle pubbliche e private contribuzioni e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia destinato a patrimonio per disposizione espressa, per legge o per delibera del Consiglio Direttivo;

c) dai proventi della propria attività che il Consiglio Direttivo abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone:

a) dalla dotazione iniziale, a tale scopo destinata;

b) dei redditi del patrimonio di cui sopra;

c) dai proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;

d) delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, per il raggiungimento del suo scopo;

e) delle somme derivanti da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio stesso per delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 5
ORGANI

5.1 Sono organi obbligatori della Fondazione:

a. il Consiglio Direttivo;

b. il Presidente e il Vice Presidente;

c. il Segretario;

d. l'Organo di Controllo.

5.2 Sono organi facoltativi:

a. la Direzione Scientifica;

b. il Comitato Esecutivo;
c. il Presidente Onorario.

Articolo 6
CONSIGLIO DIRETTIVO

6.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri, nominati inizialmente nell'atto costitutivo, incluso il Presidente.
6.2 Il numero complessivo dei componenti del Consiglio è determinato dal Consiglio in scadenza.
6.4 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per tre esercizi, e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio, salvo dimissioni o decadenza. Il Consiglio in scadenza nominerà i componenti del consiglio successivo. I membri del Consiglio sono rieleggibili.
6.5 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6.6 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere, il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei membri rimasti in carica, coopta il nuovo membro, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio.

Articolo 7
COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

7.1 Al Consiglio Direttivo è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare, il Consiglio:
a - stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
b – approva il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
c - nomina il Presidente ed il Vice Presidente
d - delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
e - amministra il patrimonio della Fondazione;
f - assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato e nei limiti di cui al D. Lgs 117/2017;
g - nomina tra i suoi membri un Segretario della Fondazione;
h - può nominare i componenti della Direzione Scientifica, attribuendogli la funzione;
i - può nominare un Presidente onorario, attribuendogli la funzione;
l - delibera le modifiche allo statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e a sensi di legge.
Il Consiglio Direttivo può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di consulenti.

Articolo 8
RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi membri, con avviso contenente l'ordine del giorno, l'ora, il luogo della riunione e le modalità di svolgimento dell'adunanza, spedito almeno dieci giorni prima della data della riunione per posta elettronica o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima per posta elettronica, telefax o telegramma.

8.2 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide - anche senza convocazione formale - quando intervenga, anche per teleconferenza, la maggioranza dei Consiglieri in carica e dei Revisori, tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

8.3 Il Consiglio Direttivo delibera validamente quando siano presenti - anche per teleconferenza - la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a voto palese e a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

L'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo in teleconferenza può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

8.4 Per deliberare modifiche statutarie e per deliberare lo scioglimento occorre il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei consiglieri in carica.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente della riunione.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

8.5 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, ovvero in mancanza da persona designata dal Consiglio stesso. Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione se nominato e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

Articolo 9
COMITATO ESECUTIVO

9.1 Il Consiglio può nominare un comitato esecutivo.

Il Comitato Esecutivo è composto da almeno tre membri nominati dal Consiglio tra i sui componenti. E' membro di diritto il Segretario.

9.2 Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.

Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.

Articolo 10
PRESIDENZA

10.1 Il Presidente della Fondazione, nonché il Vice Presidente, sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio, fra i suoi membri. Il Presidente deve essere scelto tra il personale inquadrato nell'organico della Fondazione IRCCS Ca'

Granda Ospedale Maggiore Policlinico.
Essi mantengono tale incarico per tre esercizi, e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio e comunque non oltre la scadenza del mandato del Consiglio che li ha nominati e sono rieleggibili.
10.2 Il Presidente ed il Vice Presidente hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.
10.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.
Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.
Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 11
SEGRETARIO

11. Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria della Fondazione, redige la bozza del bilancio preventivo o consuntivo, i verbali delle riunioni del Consiglio e li sottoscrive con il Presidente delle riunioni. Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

Articolo 12
ORGANO DI CONTROLLO

12.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.
12.2 I membri dell'Organo di Controllo sono nominati dal direttore pro tempore dell'U.O.C. Pediatria - Media Intensità della Fondazione Irccs Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.
12.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
12.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
12.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

12.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
12.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio Direttivo decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro, che saranno comunque scelti dal direttore pro tempore dell'U.O.C. Pediatria - Media Intensità della Fondazione Irccs Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.
12.8 L'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
12.9 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 13.
LA DIREZIONE SCIENTIFICA

13.1 Il Consiglio Direttivo può istituire la Direzione Scientifica composta da tre a otto componenti, oltre il Presidente della Fondazione, scelti tra le personalità distintesi nei campi di attività indicati all'articolo 3.
13.2 I componenti la Direzione Scientifica durano in carica per il tempo determinato all'atto della nomina e comunque per non più di tre anni e possono essere riconfermati.
I componenti della Direzione Scientifica vengono sostituiti dal Consiglio in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo di durata in carica.
La Direzione Scientifica esplica le attribuzioni ed i compiti che gli sono conferiti dal Consiglio Direttivo ed ha poteri consultivi.
La Direzione Scientifica è presieduta dal Presidente della Fondazione oppure da persona dallo stesso designata.

Articolo 14.
COMPETENZE DELLA DIREZIONE SCIENTIFICA

14. La Direzione Scientifica si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.
Il Comitato:
- formula proposte sulle attività della Fondazione e segnala persone ritenute idonee, a suo giudizio, per collaborare nell'attuazione di dette attività;
- esprime il suo parere sui programmi di attività ad esso sottoposti;
- esprime, se richiesto, il suo parere sui risultati conseguiti in ordine alle iniziative attuate dalla Fondazione.

Articolo 15.
GRATUITA' DELLE CARICHE

15.1 Agli amministratori, ai componenti dell'organo di controllo e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

15.2 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 16.
ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

16.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.
16.2 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.
16.3 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.
16.4 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 17.
SCIOGLIMENTO

17.1 Nel caso lo scopo della Fondazione sia stato raggiunto, si sia esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, ovvero se il patrimonio divenga insufficiente ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dagli articoli 27 e 28 C.C., la Fondazione si estingue.
17.2 In ogni caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori, che verranno scelti fra i suoi membri.
17.3 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo Settore scelto dal Consiglio Direttivo, ovvero, in mancanza di indicazioni alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 18.
NORME APPLICABILI

18. Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni

del Codice Civile in tema di Fondazioni nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017.

F.to: Emilio Filippo Fossali

Monica De Paoli

Certifico io sottoscritta, **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (*dotata di certificato di vigenza fino al 4 settembre 2020, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority*), che la presente copia (*rilasciata in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5del D.lgs. 117/2017 e dell'art. 17 del D.lgs. 460/97*), contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 15 quindici luglio 2019 duemiladiciannove.

Firmato digitalmente da
MONICA DE PAOLI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154